

CONTRATTO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO STIPULATO IN DATA 08.02.2019 (REP. N. 56/2019 DA ESTAR CON L'IMPRESA OLYMPUS ITALIA SRL PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA PER LE AZIENDE SANITARIE USL TOSCANA CENTRO E USL TOSCANA SUD EST, A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ESTAR N. 1781 DEL 14.12.2018 LOTTO 1. ADESIONE PER LA FORNITURA DI N. 1 VIDEOBRONCOSCPIO DA DESTINARE AL POLO ENDOSCOPICO DEL P.O. SAN GIUSEPPE DI EMPOLI DELL'AUSL TOSCANA CENTRO COME DA AUTORIZZAZIONE ESTAR PROT. N. 18348 DEL 29.03.2021. CIG PADRE LOTTO 1: 7594100192 CIG DERIVATO LOTTO 1: Z413150142

L'Azienda USL Toscana Centro, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, 1 CF/P.IVA 06593810481, rappresentata dalla Dott.ssa Mariateresa Asquino in qualità di responsabile dell'esecuzione del contratto (RES), in forza della autorizzazione conferita con nota del Direttore Generale prot. n. 25788 del 12.04.2021, domiciliata per la carica presso l'Azienda

E

L'Impresa Olympus Italia srl con sede legale in Segrate (MI), via Modigliani 45 - C.F. 10994940152 - P.I. 10994940152, legalmente rappresentata dal Procuratore – Sig. Luca Palladini, nato a il, C.F., in qualità PROCURATORE

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Direttore del Dipartimento ABS n.1159 del 06/08/2018 Estar ha provveduto all'indizione di una procedura negoziata, nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione di Apparecchiature Elettromedicali, da svolgersi in modalità telematica, per l'affidamento della fornitura di "Apparecchiature per Endoscopia Digestiva articolata nei seguenti n. 3 Lotti: Lotto n. 1 - Apparecchiature per Endoscopia digestiva per l'Azienda USL Toscana Centro; Lotto n. 2 - Apparecchiature per Endoscopia digestiva per l'Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana; Lotto n. 3 - Apparecchiature per Endoscopia digestiva per l'Azienda USL Toscana Sud Est;
- con Determinazione del Direttore del Dipartimento ABS n.1781 del 14/12/2018 Estar ha proceduto all'aggiudicazione della fornitura di apparecchiature per endoscopia digestiva per i lotti nn. 1 e 3 in favore della Ditta Olympus Italia Srl;
- In data 08.02.2019 repertorio n. 56/2019, è stato stipulato l'Accordo Quadro per la fornitura di apparecchiature per endoscopia digestiva lotti nn. 1 e 3 tra Estar e l'Impresa Olympus Italia Srl per l'Azienda USL Toscana Centro e l'Azienda USL Toscana Sud Est;
- con nota prot. n. 19962 del 18.03.2021, a firma della Direzione Aziendale, è stata inviata in Estar (RDA 2530 prot. n. 17470 del 24.03.2021) la richiesta per la fornitura in noleggio di n. 1 videobroncoscopio HDTV sonda 6.0 mm canale 2.8 mm EXERA III da destinare al Polo Endoscopico del P.O. San Giuseppe di Empoli;
- con nota prot. 18348 del 29.03.2021 Estar ha concesso autorizzazione alla fornitura sopra indicata;
- con nota prot. n. 25788 del 12.04.2021, il Direttore Generale ha autorizzato la Dott.ssa Mariateresa Asquino a dare attuazione al contratto per la fornitura a noleggio di n. 1 videobroncoscopio HDTV, da destinare al Polo Endoscopico del Presidio Ospedaliero San Giuseppe di Empoli dell'AUSL Toscana Centro;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 - Premesse ed allegati

Le premesse e tutti i documenti di seguito indicati, pur non essendo materialmente allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, in quanto integralmente accettata dalla ditta aggiudicataria:

- Contratto per la fornitura di Apparecchiature per Endoscopia Digestiva per le Aziende Sanitarie USL Toscana Centro E USL Toscana Sud Est Gara N. 018300/2018 (Lotto N. 1 C.I.G. N. 7594100192 –Lotto N. 3 C.I.G. 7594112b7);
- Allegato al contratto offerta economica dei lotti n. 1 e n. 3,
- Allegato al contratto dettaglio offerta economica dei lotti n. 1 e n. 3
- Allegato al contratto Capitolato Normativo di gara e Tecnico Prestazionale,
- DUVRI ricognitivo

Gli allegati al presente contratto sono:

- all. A) Atto di nomina a responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679;
- all. B) Comunicazione conto corrente dedicato e dichiarazione sull'esistenza o meno di contratti di subappalto e/o subcontratto in riferimento alla fornitura/servizio aggiudicato ai sensi della Legge n. 136/2010 - Tracciabilità Flussi Finanziari;
- all. C) Modulo per richiesta DURC;
- all. D) Configurazione videobroncoscopio da destinare al Polo Endoscopico del Presidio Ospedaliero San Giuseppe di Empoli dell'AUSL Toscana Centro;

Art. 2 – OGGETTO CONTRATTUALE: SPECIFICHE

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di n. 1 videobroncoscopio HDTV sonda 6.0 mm canale 2.8 mm EXERA III come da configurazione dettagliata nell'allegato D) parte integrante del presente contratto, da destinare al Polo Endoscopico del Presidio Ospedaliero San Giuseppe di Empoli dell'AUSL Toscana Centro.

La fornitura delle apparecchiature comprende il canone di locazione delle medesime comprensivo del canone di manutenzione full risk.

Art. 3 – IMPORTO

L'importo del presente contratto per la fornitura sopra indicata ammonta ad € 28.985,45 oltre IVA, pari ad € 35.362,25 IVA.

Art. 4 – DURATA

Il presente contratto decorre dalla data dell'ultima firma digitale apposta sul medesimo e il canone di noleggio della presente apparecchiatura decorre dalla data del verbale di collaudo positivo e fino e non oltre la durata di vigenza del contratto di locazione originario (scadenza 31.03.2027).

Art. 5 – MODALITA' DI ESECUZIONE

Il servizio deve essere eseguito in conformità e con l'osservanza di tutte le condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia, di quelle contenute nel presente atto e negli atti di gara sopra indicati.

Il fornitore si impegna ad eseguire la prestazione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e delle condizioni stabilite nel Capitolato Normativo e Tecnico-Prestazionale.

Il fornitore è tenuto ad osservare, nell'esecuzione della prestazione contrattuale, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal fornitore, se non è disposta dal Responsabile dell'esecuzione del contratto, di concerto con il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il presente contratto verrà eseguito nel rispetto degli artt. 100 e ss. del D.Lgs n. 50/2016 sotto la cura del Responsabile dell'esecuzione del contratto e del Direttore dell'Esecuzione del contratto.

Il responsabile dell'esecuzione del contratto per l'Azienda è: D.ssa Mariateresa Asquino.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto per l'Azienda è: l'Ing. Maurizio Lenzi con l'assistente al DEC il Sig. Andrea Tinti per l'ambito empolesse.

Il Responsabile Unico del contratto per il fornitore è: Dr. Alberto Martini Pezzano.

Art. 6 – VARIAZIONI CONTRATTUALI

Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 il Responsabile dell'esecuzione del contratto, in coordinamento con il DEC, provvede a disporre le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nei casi ivi previsti. In nessun caso potranno formare oggetto delle prestazioni forniture o servizi estranei all'oggetto dell'Accordo quadro stipulato da ESTAR.

Art. 7- PENALI

Si rimanda all'art. 10 del contratto, all'art. 13 del Capitolato Tecnico Prestazionale e all'art. 10.2 del Capitolato Normativo.

Art. 8 – RISOLUZIONE E RECESSO

Si rimanda all'art. 14 del contratto, agli artt nn. 21 e 22 del Capitolato Normativo.

Art. 9 – VERIFICHE DI CONFORMITA'

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto procede alle verifiche di conformità ai sensi degli artt. 100 e ss. del D. Lgs n. 50/2016, trasmettendo gli atti al Responsabile dell'esecuzione del contratto. A seguito delle verifiche viene rilasciato apposito certificato di conformità.

Art. 10- FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: BGAYDC (Ambito Empoiese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L'Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l'esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell'Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L'importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell'Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L'azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell'art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all'art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.

Art. 11 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il fornitore, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario al fine di consentire la verifica dell'ente che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta degli stessi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall'Impresa all'Azienda USL Toscana Centro a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. L'Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell'inadempimento della

propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l'Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell'appaltatore e delle sue controparti. Le parti, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui l'Impresa non adempia all'obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto.

Art. 12 – RESPONSABILITÀ

L'Azienda è esonerata da ogni responsabilità connessa allo svolgimento del servizio per danni, infortuni od altro che dovessero accadere.

Art. 13 – NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA/ADEMPIMENTI D. LGS 81/2008

Si rimanda all'art. 11 del contratto e all'art 8.4 del capitolato normativo.

In data 22.02.2019 è stata promossa la riunione di coordinamento e cooperazione per la redazione del DUVRI aziendale sottoscritto in data 26.02.2019 dal rappresentante legale della ditta aggiudicataria della fornitura oggetto del presente contratto.

Art. 14 - PRIVACY E RISERVATEZZA

1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali oggetto del presente contratto attuativo nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR) e dal D.Lgs 196/2003 (di seguito, Codice) nonché dei provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

2. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto d'ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione della normativa sopra richiamata, in modo da assicurare la tutela della riservatezza degli interessati e fatta comunque salva la necessaria pubblicità della procedura di affidamento ai sensi delle disposizioni vigenti (D.lgs 50/2016 e D.Lgs 33/2013).

3. Il trattamento verrà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che l'eventuale elaborazione dei dati per finalità statistiche o di ricerca avverrà garantendo l'anonimato. La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e/o privati verrà effettuata in esecuzione degli obblighi di legge.

4. Ove per le attività oggetto della presente convenzione sia necessario il trattamento di dati personali, ivi compresi quelli di cui categorie particolari (art. 9, par. 1 GDPR), da parte della ditta Olympus Italia srl l'Azienda USL Toscana Centro, quale Titolare del trattamento (art. 4 n. 7 GDPR), designa la ditta aggiudicatrice quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR giusto atto di nomina allegato al presente contratto (all. A)

5. Per quanto riguarda: durata, natura e finalità del trattamento, categorie di dati personali e di interessati, obblighi e diritti del titolare del trattamento, si fa espresso rinvio all'atto redatto e sottoscritto, prima dell'inizio delle attività, ex art. 28 paragrafo 3 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) allegato al presente sub (All. A) che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

6. Il trattamento dei dati personali da parte della ditta aggiudicataria per finalità diverse rispetto a quelle consentite dal presente contratto o dalla normativa richiamata al comma 1 del presente articolo, è tassativamente vietato.

Art. 15 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Il fornitore è tenuto ad osservare nell'espletamento della propria attività i principi contenuti nel Codice di comportamento dell'Azienda USL Toscana Centro (art. 2 comma 4), disponibile sul sito aziendale all'indirizzo:

<http://www.uslcentro.toscana.it/index.php/amministrazione-trasparente/85-disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/585-codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>

La violazione del Codice di comportamento da parte del fornitore può comportare, in base alla gravità, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, fatto salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento dei danni subiti nell'ipotesi in cui la violazione si sia tradotta in una lesione della sua immagine ed onorabilità.

Art. 16 - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 131/86 con spese a carico della parte richiedente. Tutte le spese e tasse inerenti la stipula del contratto saranno a carico del fornitore e dovranno essere versate in sede di stipulazione del contratto.

Art. 17- FORO COMPETENTE

Si rinvia a quanto dall'art. 18 del contratto e dell'art. 25 del Capitolato Normativo

Art. 18 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto si rinvia agli atti di gara, alle norme del Codice Civile, del Codice degli Appalti D. Lgs 50/2016 e alle leggi in materia.

Per l'Azienda USL Toscana Centro
Responsabile dell'esecuzione del contratto (RES)
Dott.ssa Mariateresa Asquino

Per l'Impresa Olympus Italia srl
Il Procuratore
Dr. Luca Palladini